Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Martedì, 3 novembre 1925** — **Numero 256**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE (1924-25)

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per sabato 14 novembre 1925, alle ore 15, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Sorteggio degli Uffici:*

II. *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. Sistemazione degli uffici provinciali incaricati del servizio dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e norme per la definizione amministrativa delle contravvenzioni alla legge sull'assunzione medesima (n. 196).

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 28 novembre 1923, n. 2561, col quale si dà esecuzione alla Convenzione di commercio e di navigazione stipulata a Madrid il 15 novembre 1923 fra l'Italia e la Spagna (n. 228).

3. Conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 860, col quale è data esecuzione alla Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1889, sottoscritta dall'Italia ed altri Stati a Parigi il 25 marzo 1920 (n. 174).

4. Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361, con il quale è approvato l'accordo stipulato a Roma il 10 marzo 1924 fra il Regno d'Italia ed il Governo della Repubblica Polacca, in relazione al prestito sino alla concorrenza di lire italiane quattrocento milioni che il Governo Polacco intende di emettere in Italia, garantito dal Monopolio fiscale dei tabacchi della Polonia, nonchè del R. decreto 15 marzo 1924, n. 362, con il quale il Regio Governo è autorizzato a garantire, in via sussidiaria, quello stesso prestito (n. 177).

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2603, col quale è data piena ed intera esecuzione all'accordo stipulato a Vienna il 16 luglio 1923, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, riguardo al trasferimento di sede delle società, e cioè delle persone giuridiche, commerciali ed altre associazioni, escluse le banche e le società di assicurazione (n. 227).

6. Conversione in legge del R. decreto 28 agosto 1924, numero 1622, che dà esecuzione alla Convenzione italo-cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, firmata a Roma il 1° marzo 1924 e ratificata il 19 gennaio 1925 (n. 230).

7. Conversione in legge del R. decreto 1° febbraio 1922, n. 162, che dà esecuzione all'accordo concluso a Portorose coi Governi dell'Austria, dell'Ungheria, della Romania, dei Serbi-Croati-Sloveni e della Cecoslovacchia allo scopo di facilitare le relazioni postali (n. 225).

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2604, che dà esecuzione alla Convenzione postale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 5 maggio 1923, e ratificata il 18 settembre dello stesso anno (n. 226).

9. Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 1° in data 24 dicembre 1922, n. 1878, col quale si dà esecuzione alla Convenzione per il regolamento della navigazione aerea, stipulata fra l'Italia ed altri Stati in Parigi il 13 ottobre 1919, ed al relativo Protocollo addizionale firmato a Parigi il 1° maggio 1920; ed approvazione di due emendamenti alla Convenzione stessa; 2° in data 20 agosto 1923, n. 2207 « Norme per la navigazione aerea »; 3° in data 18 ottobre 1923, n. 3176 « Concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili » (n. 111).

10. Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo (n. 188).

11. Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni (n. 195).

Il Presidente: TITTONI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2096**.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1925, n. 1819.

Costituzione delle Commissioni inquirenti per i sinistri e naufragi marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice e il relativo regolamento per la marina mercantile del Regno e il Codice e relativo regolamento per la marina mercantile della Tripolitania e Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri per le comunicazioni e per le colonie, di concerto coi Nostri Ministri per la marina, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Se una nave abbia fatto naufragio o sia stata abbandonata dal capitano o dall'equipaggio o comunque siasi perduta, si procede a formale inchiesta sulle cause e sulle responsabilità del sinistro.

All'inchiesta potrà pure procedersi d'ufficio o su istanza degli assicuratori o di altri interessati, anche nel caso di sinistro da cui siano derivati ferite o morte di persone o danni alla nave e al carico, separatamente o congiuntamente, purchè si abbia il fondato sospetto che il fatto sia avvenuto per dolo o colpa del capitano o delle persone dell'equipaggio o di altra persona imbarcata.

Deve in ogni caso l'autorità marittima locale o quella del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi nel Regno procedere immediatamente a indagini sommarie sulle circostanze, cause e responsabilità del sinistro, e disporre affinchè sia impedita la dispersione o l'alterazione delle cose e degli elementi utili per ulteriori accertamenti.

Nei luoghi dove non abbia sede un'autorità marittima alle prime indagini ed ai provvedimenti conservativi più urgenti provvederà l'autorità doganale, dandone immediato avviso all'autorità marittima più vicina.

Alle indagini ed ai provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo procederanno all'estero le Regie autorità consolari, compresi gli agenti consolari.

Art. 2.

Dei sinistri di cui nel precedente articolo l'autorità marittima che procede alle indagini informerà subito il capo della Direzione marittima da cui dipende, per le ulteriori disposizioni. Ne informerà pure il capo del Compartimento.

Gli agenti consolari che procedono alle indagini debbono subito avvertirne per le ulteriori disposizioni il Regio console da cui dipendono.

Nei casi in cui occorra procedere ad inchiesta il capo della Direzione marittima o il Regio console ne informerà il Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

L'inchiesta di cui all'art. 1 è disposta dall'autorità marittima o consolare che presiede alle Commissioni di cui ai seguenti articoli 4, 7 e 8.

La competenza è indicata dal luogo dove è avvenuto il sinistro o dal luogo del primo approdo della nave o da quello di arrivo dei naufraghi.

Il Ministro per le comunicazioni potrà tuttavia ordinare che l'inchiesta venga invece eseguita da altra autorità marittima o consolare da esso indicata.

Così pure potrà ordinare che siano completate o rinnovate dall'autorità marittima da lui designata, le inchieste eseguite nello Stato, nelle Colonie e all'estero.

Art. 4.

Sono stabilite per la esecuzione delle inchieste, speciali Commissioni composte nel seguente modo:

1° il capo della Direzione marittima, presidente;

2° un ufficiale di vascello o un capitano di lungo corso che abbiano non meno di dieci anni di effettiva navigazione, membro;

3° un ufficiale del Genio navale o un ingegnere navale civile, o, in mancanza, un macchinista navale in prima, membro;

4° un giudice del Tribunale, nella cui giurisdizione ha luogo l'inchiesta, designato dal presidente dello stesso Tribunale, membro.

Il presidente della Commissione inquirente ha facoltà di aggregare alla stessa, a seconda dei casi, in qualità di periti, quelle persone di speciale competenza, il cui intervento si mostrasse necessario ai fini della inchiesta.

Eguale facoltà può essere esercitata dal Ministro per le comunicazioni il quale potrà disporre, nei singoli casi, che sia raddoppiato il numero dei membri di cui ai nn. 2 e 3, come pure potrà autorizzare che il presidente sia sostituito in caso di impedimento.

Del parere dei periti aggregati alla Commissione deve farsi espressa menzione nel verbale.

Hanno facoltà di assistere o farsi rappresentare all'inchiesta l'armatore o il proprietario della nave, gli assicuratori, le persone colpite nell'integrità fisica o i loro aventi diritto, e le altre persone che abbiano interesse nella nave o nel carico.

Tutte le predette persone possono essere chiamate a deporre sulle circostanze che siano a loro conoscenza ed essere anche poste in confronto fra loro o con chiunque altro degli interrogati.

Fungerà da segretario un ufficiale inferiore delle Capitanerie di porto.

Art. 5.

I membri delle Commissioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell'articolo 4 sono nominati dal Ministro per le comunicazioni sentite le Amministrazioni da cui dipendono; la nomina ha la durata di due anni.

Il Ministro ha facoltà di sostituirli prima di detto termine e può anche riconfermarli alla scadenza di esse.

Art. 6.

Le Commissioni di cui all'art. 4 risiedono nel capoluogo delle Direzioni marittime e funzionano nei limiti delle rispettive circoscrizioni.

Art. 7.

Nelle Colonie e nel Dodecanneso le inchieste saranno eseguite da Commissioni aventi sede presso le autorità marittime qui sotto indicate:

1° Capitaneria di porto di Tripoli con giurisdizione su tutto il litorale della Tripolitania;

2° Capitaneria di porto di Bengasi con giurisdizione su tutto il litorale della Cirenaica;

3° Capitaneria di porto di Rodi con giurisdizione su tutto il Dodecanneso;

4° Capitaneria di porto di Massaua con giurisdizione su tutto il litorale della Colonia Eritrea;

5° l'ufficio a cui sono attribuite le funzioni di autorità marittima di Mogadiscio con giurisdizione su tutto il litorale della Somalia Italiana.

Le Commissioni di cui al presente articolo saranno presiedute dal capo degli uffici suddetti; ne faranno parte inoltre:

1° un ufficiale di vascello della Regia marina imbarcato su Regie navi, o, in mancanza, un capitano di lungo corso, membro;

2° un ingegnere navale o un macchinista navale in prima, membro;

3° un magistrato della Colonia, membro.

Art. 8.

All'estero le inchieste saranno eseguite dai Regi consoli e Regi consoli generali (esclusi i Regi agenti consolari).

La Commissione sarà composta nel modo seguente:

1° Regio console generale o Regio console o un loro delegato, presidente;

2° un ufficiale di vascello della Regia marina imbarcato su Regie navi, o, in mancanza, un capitano di lungo corso, membro;

3° un ingegnere navale scelto, possibilmente, tra i rappresentanti del registro navale italiano che risiedono entro la giurisdizione consolare o un macchinista navale in prima, salvo a far ricorso ad ingegneri o macchinisti navali esteri nel solo caso di assoluta mancanza o di assoluto impedimento di nazionali, membro.

Art. 9.

Le deposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 643 del regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile del Regno e dell'art. 321 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile per la Tripolitania e Cirenaica saranno assunte senza giuramento, salvo l'ammonizione di cui all'art. 254 del Codice di procedura penale.

Art. 10.

All'art. 647 del primo dei regolamenti suddetti e all'articolo 323 del secondo è sostituito il seguente:

« Se la Commissione esprime, anche a parità di voti, il parere che il fatto sia avvenuto per imperizia, negligenza,

colpa, dolo, o per inosservanza dei regolamenti, di ordini o di disciplina da parte della persona preposta al comando della nave, di uno o più individui del rimanente personale di bordo o di altra persona imbarcata od anche di persona estranea, il verbale d'inchiesta sarà originalmente spedito, dopo averne presa copia, al procuratore del Re per l'eventuale procedimento ».

Art. 11.

Le autorità marittime o consolari procederanno alla inchiesta, anche se nel fatto previsto dall'art. 1 del presente decreto sia implicata una nave di bandiera estera. Se il fatto si verifichi nelle acque territoriali del Regno, delle Colonie o del Dodecanneso, la Commissione inquirente avrà facoltà di procedere all'interrogatorio anche dell'equipaggio della nave o delle navi estere, informandone preventivamente l'autorità consolare competente.

Art. 12.

La persona preposta al comando della nave, gli ufficiali di bordo e gli individui di bassa forza, a carico dei quali dalle conclusioni della Commissione d'inchiesta risultino elementi di imputabilità, sono sospesi dal grado e dall'esercizio della navigazione, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.

Il Ministro per le comunicazioni, in considerazione delle circostanze del fatto, potrà infliggere alle persone suindicate, nel caso di assoluzione per insufficienza di prove, la sospensione dai gradi marittimi e la inibizione dell'esercizio della navigazione.

Tanto nei casi previsti dal primo quanto dal secondo comma del presente articolo la sospensione dal grado e la inibizione dall'esercizio della navigazione non potranno eccedere la durata di un anno.

Dei provvedimenti di cui sopra sarà presa nota nelle matricole e nei libretti matricolari delle persone cui si riferiscono.

Art. 13.

Allorquando la persona preposta al comando, l'ufficiale o l'individuo di bassa forza per i fatti di cui all'art. 1 del presente decreto, riporti condanna per dolo, imperizia, o colpa grave, alle pene sancite dal Codice per la marina mercantile e dal Codice penale sarà aggiunta la destituzione dal grado e l'interdizione perpetua dall'esercizio della navigazione.

Quando invece la condanna sia riportata per negligenza o colpa lieve la pena accessoria sarà quella della sospensione dal grado o dall'esercizio della navigazione per un periodo di tempo da un anno a cinque anni.

Art. 14.

Ai membri delle Commissioni d'inchiesta che siano funzionari civili o militari dello Stato vengono corrisposte le indennità di missione e le spese di trasferta quando si rechino fuori della propria residenza.

Agli estranei che siano chiamati a far parte delle Commissioni di inchiesta, sarà corrisposta una indennità giornaliera di L. 50 nella propria residenza, o di L. 75 oltre il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, se chiamati fuori della propria residenza.

Art. 15.

Quando all'inchiesta si proceda su istanza degli assicuratori o di altri interessati nella nave o nel carico, i richiedenti ne dovranno sopportare le spese, salvo rivalsa, verso coloro che risultino responsabili del sinistro.

Le persone obbligate al pagamento delle spese per le inchieste sono tenute, su richiesta del presidente della Commissione inquirente, ad effettuare congrue anticipazioni per le spese suddette; occorrendo integrare il deposito, il presidente potrà ricorrere al procedimento di ingiunzione previsto dall'art. 56 del Codice per la marina mercantile.

Art. 16.

Per le navi che non superano le 150 tonnellate di stazza lorda, pel naviglio da pesca e pei galleggianti in genere, le spese per l'inchiesta restano a carico dell'Erario quando la nave, il battello o il galleggiante costituiscono l'unico materiale d'esercizio del proprietario od armatore e la nave o il galleggiante o il carico non siano assicurati.

Art. 17.

Per le inchieste prevedute dall'art. 129 del regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, modificato con R. decreto-legge 27 marzo 1919, n. 638, quando non ricorrano i casi di cui al precedente art. 1, le Commissioni saranno costituite secondo il disposto degli articoli 641 e 650 del regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile.

Art. 18.

Alla nomina delle Commissioni inquirenti contemplate dall'art. 7 del presente decreto provvedono i competenti Governatori informando delle avvenute nomine il Ministro per le comunicazioni pel tramite di quello da cui dipendono. Anche per i casi di sinistri nelle acque delle Colonie o del Dodecanneso le autorità marittime provvederanno in modo analogo al disposto dell'art. 2 del presente decreto informando l'autorità marittima gerarchicamente superiore la quale, nel caso in cui debba procedersi ad inchiesta, informerà a sua volta il competente Governatore, che del provvedimento terrà avvisato il Ministro per le comunicazioni pel tramite di quello da cui dipende.

Il Ministro per le comunicazioni quando ravvisi l'opportunità di provvedere a termini del penultimo e ultimo comma del precedente art. 3 per sinistri avvenuti nelle acque coloniali o per completamento o rinnovazione d'inchieste eseguite da autorità marittime delle Colonie, ne terrà informato il Ministro per le colonie.

Art. 19.

Sono abrogati gli articoli 112 del Codice per la marina mercantile del Regno e 111 del Codice per la marina mercantile della Tripolitania e Cirenaica e le altre disposizioni contrarie al presente decreto-legge.

Art. 20.

Per le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto lo stanziamento del capitolo 5 del bilancio del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) per l'esercizio 1925-26 è aumentato di L. 100,000 con pari diminuzione allo stanziamento del capitolo 45 dello stesso bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LANZA DI SCALEA — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 148. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2097.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1836.

Proroga di taluni termini prescritti dal testo unico di legge sui salariati statali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sui salariati dello Stato approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;
Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 600;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'aeronautica, *ad interim* per la guerra e per la marina, e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Amministrazioni che entro i termini stabiliti dagli articoli 88 e 90 del testo unico di legge approvato col R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, modificati dall'art. 1 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 600, non abbiano effettuato il licenziamento degli operai permanenti e degli incaricati stabili risultati in eccedenza in seguito all'inquadramento, ovvero non abbiano disposto la emanazione del regolamento speciale per i salariati da esse dipendenti, potranno a ciò provvedere entro il 1° dicembre 1925.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 64 del testo unico di legge approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, è così modificato:

« Non sono comprese fra le assenze di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*) quelle dei salariati allontanati dagli stabilimenti per provvedimenti collettivi di cautela sanitaria causati da epidemie, nonchè quelle prescritte durante il periodo di puerperio, dal testo unico di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e quelle imposte alle operaie gestanti nell'ultimo periodo della gravidanza ».

Questo decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 165. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2098.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1834.

Sistemazione di tecnici assunti nelle nuove Provincie in qualità di allievi geometri per i servizi del catasto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visti i decreti Reali 18 febbraio 1923, n. 440; 23 dicembre 1923, n. 2829, e 25 settembre 1924, n. 2128;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I tecnici assunti nelle nuove Provincie dopo l'armistizio secondo gli ordinamenti della cessata Amministrazione a posti di ruolo, in qualità di allievi geometri, ed attualmente in servizio, ove siano riconosciuti meritevoli, a giudizo insindacabile del Ministro per le finanze, sono nominati geometri aggiunti (grado 11°), con effetto dal 1° dicembre 1923 e con anzianità decorrente dal 1° luglio 1920 o dalla posteriore assunzione in servizio, sia all'effetto dell'attribuzione degli stipendi che a quello del computo del servizio richiesto per l'applicazione dell'art. 35 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e sono inscritti nell'elenco di cui all'art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 163 — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2099.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1835.

Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per spese di recinzione metallica lungo il confine del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 2,000,000, per spese relative all'impianto della recinzione metallica lun-

go il confine del Regno ed alla costruzione di una cancellata in Fiume, compreso l'acquisto o l'espropriazione delle relative zone di terreno.

Detta somma sarà inscritta con decreti del Ministro per le finanze, ripartitamente in ragione di un milione per ciascuno degli esercizi finanziari 1925-26 e 1926-27, nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 164. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2100.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1838.

Facoltà di assegnare uno dei posti di direttore generale nel Ministero della guerra promiscuamente ad un funzionario militare o civile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinameno gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive sue modificazioni;
Visto il R. decreto 26 luglio 1925, n. 1319, contenente aggiunte e modificazioni alle leggi di ordinamento e di avanzamento nel Regio esercito;
Udito il Consiglio dei Ministri,
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Nostro Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Uno dei cinque posti di direttore generale da coprirsi con militari nel Ministero della guerra, stabiliti dalla tabella 52 allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata dall'art. 8 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1319, può essere coperto anche con un direttore generale civile.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 167. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2101.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1840.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 724,
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 55-*bis* (di nuova istituzione) - Premi di operosità e di rendimento al personale temporaneo assunto in applicazione del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1496 . . . . + L. 20,000

In diminuzione:

Cap. n. 13 - Compensi ai ricevitori del registro, ecc. . . . . — L. 20,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 169. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2102.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1841.

Aumento delle tariffe per le perizie giudiziarie in materia civile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 27 del R. decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1043;
Ritenuta la necessità di stabilire un congruo aumento per gli onorari e i diritti di vacazione a favore dei periti, interpreti e traduttori per le operazioni ordinate dall'autorità giudiziaria in materia civile;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai periti, agli interpreti e ai traduttori, per le operazioni ordinate dall'autorità giudiziaria in materia civile, spettano gli onorari e i diritti di vacazione liquidati secondo le disposizioni stabilite dal R. decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1043, con l'aumento di un quarto.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 27 del citato Regio decreto-legge per le indennità di trasferta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 170. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2103.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1842.

Proroga del termine per il richiamo di magistrati ai posti del proprio grado negli uffici giudiziari delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921;

Visto il R. decreto-legge del 15 agosto 1924, n. 1296;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il termine stabilito nel capoverso del R. decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1296, per la destinazione a posti corrispondenti al proprio grado dei magistrati provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca, che attualmente coprono un posto superiore o inferiore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito nel capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1296, è prorogato al 31 dicembre 1926.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 171. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2104.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1843.

Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1925-26, per spese varie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti la legge 24 maggio 1925, n. 725, e il R. decreto 7 settembre 1925, n. 1639;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro *ad interim* per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento di ciascuno dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1925-26 è aumentato della somma appresso indicata:

Capitolo		Importo
Cap. n. 1 - Stipendi ed altri assegni, ecc.	L.	7,000
Cap. n. 7 - Spese di liti e di arbitramenti	»	200,000
Cap. n. 10 - Risarcimenti di danni, ecc. .	»	50,000
Cap. n. 11 - Premi di operosità, ecc. . .	»	50,000
Cap. n. 12 - Spese casuali	»	50,000
Cap. n. 22 - Vestiario, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 23 - Viveri alla truppa, ecc. . .	»	2,000,000
Cap. n. 24 - Casermaggio, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 25 - Costruzione, manutenzione, ampliamento e restauro degli immobili, ecc.	»	5,450,000
Cap. n. 26 - Costruzioni, riparazioni e trasformazioni di aeroplani, ecc.	»	3,793,000
Cap. n. 27 - Carburanti, ecc.	»	1,500,000
Cap. n. 28 - Mercedi giornaliere, ecc. . .	»	6,000,000
Cap. n. 29 - Arredamento, spese per l'illuminazione, ecc.	»	2,300,000
Cap. n. 30 - Spese per la Regia accademia aeronautica, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 31 - Spese per l'educazione fisica .	»	50.000
Cap. n. 32-*bis* (di nuova istituzione) - Spese riservate per i servizi aeronautici	»	50,000
Cap. n. 35 - Spese relative al traffico aereo, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 37 - Spese per retribuzioni, ecc. .	»	500,000
In totale . . .	L.	30,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 ottobre 1925. Atti del Governo, registro 241, foglio 172. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2105.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1844.

Variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 725;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni appresso indicate:

In conto competenza:

Cap. n. 4 — Officina tipografica riservata + L. 115,000.

In conto residui:

Cap. n. 4 — Officina tipografica riservata — L. 115,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 ottobre 1925. Atti del Governo, registro 241, foglio 173. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2106.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1845.

Variazioni compensative nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 725;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 ottobre 1925. Atti del Governo, registro 241, foglio 174. — GRANATA.

Tabella delle variazioni da introdursi nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1925-26.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 21-*bis* (di nuova istituzione). - Provento della vendita delle buste di custodia per i passaporti degli emigranti diretti all'estero	L. 2,900,000
Cap. n. 23. - Alienazione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	» 3,977,400
Totale	L. 6,877,400

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA.

In aumento:

Cap. n. 38. - Spese di primo stabilimento, di trasferimento, di missione, ecc.	L. 500,000
Cap. n. 39. - Spese relative al funzionamento degli uffici degli ispettori nei paesi transoceanici	» 500,000
Cap. n. 40 - Spese di [illegible]sione dei Regi consoli, corrispondenti, funzionari del Commissariato, ecc.	» 200,000
Cap. n. 44. Spese di missioni e trasferta, di primo stabilimento, ecc.	» 500,000
Cap. n. 45. - Spese di missione dei Regi consoli. corrispondenti	» 300,000
Cap. n. 46. - Spese per il funzionamento degli uffici dei Regi ispettori	» 500,000
Cap. n. 59. - Differenza cambio sugli stipendi, indennità e spese d'ufficio, ecc.	» 1,500,000
Cap. n 61 (modificata la denominazione). - Spese straordinarie per la stampa dei passaporti per emigranti e delle marche da bollo per la tassa relativa. Spese per le buste di custodia dei passaporti e delle annesse avvertenze	» 2,900,000
Totale	L. 6,900,000

In diminuzione:

Cap. n. 62. - Acquisto di titoli di Stato o garentiti dallo Stato	L. 22,600

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Numero di pubblicazione 2107.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1925, n. 1821.

Condono della somma di L. 3,000,000 concessa al comune di Venezia per anticipazione alla Giunta dei consumi già istituita in quella città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto che al comune di Venezia fu concessa una anticipazione di L. 3,000,000, per provvedere, a mezzo della Giunta per i consumi istituita in quella città, all'acquisto di generi di prima necessità, giusta il decreto Luogotenenziale 2 marzo 1918, n. 239;

Ritenuto che l'anzidetta concessione fu preordinata alle condizioni speciali nelle quali ebbe a trovarsi Venezia durante la guerra;

Ritenuto che le anzidette condizioni non hanno riscontro in nessun altro comune del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il credito dello Stato verso il comune di Venezia dipendente dall'anticipazione di L. 3,000,000, giusta il decreto Luogotenenziale 2 marzo 1918, n. 239, è condonato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 150. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2108.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 8 ottobre 1925, n. 1847.

17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza dell'8 ottobre 1925, sul decreto che autorizza una 17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTA',

Nei bilanci dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario in corso, occorrono le seguenti nuove assegnazioni:

Ministero delle finanze: L. 50,000, per sovvenzione alla Casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta;

Ministero dell'istruzione pubblica: L. 30,000 per aumento del contributo governativo alla Reale accademia di Santa Cecilia, in Roma.

A tali assegnazioni si provvede, attingendo al fondo di riserva per le spese impreviste, con il decreto che il riferente si onora di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-1926, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2,332,543, rimane disponibile la somma di L. 12,667,457;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 17ª prelevazione nella somma di L. 80,000 da assegnare, ripartitamente, nei bilanci dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero dell'istruzione: Cap. n. 99 — Contributo alla Reale accademia di Santa Cecilia in Roma, ecc. . . . . L. 30,000

Ministero delle finanze: Cap. n. 62-*bis* (di nuova istituzione) — Sovvenzione per la Casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta . . . . . . » 50,000

L. 80,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 2. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2109.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1839.

Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1925-26, per provvedere al pagamento di retribuzioni ed indennità di caro viveri al personale non di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle carceri, e diminuzione di stanziamenti nello stato di previsione medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 724;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 41 - Retribuzione e indennità al personale aggregato, ecc.	L.	2,380,000
Cap. n. 53 - Retribuzione al personale avventizio addetto al Ministero	»	2,500
Cap. n. 62 - Soprassoldo mensile e indennità caro-viveri agli agenti, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 63 - Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc.	»	600,000
Cap. n. 98 (aggiunto) - Spese per i servizi delle Commissioni incaricate, ecc. (in conto competenza)	»	80,000
	L.	5,062,500

In diminuzione:

Cap. n. 57 - Retribuzioni al personale avventizio, ecc.	L.	80,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 168. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2110.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1833.

Disposizioni relative alle spese di stampa e di propaganda per attivare la liquidazione dei beni già appartenenti a sudditi ex nemici.

N. 1833. R. decreto-legge 15 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, vengono emanate disposizioni relative alle spese di stampa e di propaganda per attivare la liquidazione dei beni già appartenenti a sudditi ex nemici.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 ottobre 1925.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per restituzione di certificato di rendita.

Il sig. Ghiggino Giulio fu Giuseppe, residente in Castelnuovo Scrivia ed elettivamente domiciliato in Tortona presso la persona ed ufficio del procuratore avv. Eugenio Barberis ed in Castelnuovo Scrivia presso la cancelleria di quell'Ufficio di conciliazione, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Quirico Pio, addetto alla pretura di Tortona, il 17 giugno 1925, ha diffidato, quale marito dotatario, la propria moglie signora Gavio Amalia di Giovanni, residente in Castelnuovo Scrivia, a restituire entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno il certificato di rendita consolidato 5 %, n. 366550, di L. 2500 intestato a « Gavio Amalia di Giovanni, moglie di Ghiggino Giulio, domiciliata a Castelnuovo Scrivia (Alessandria) » con annotazione di vincolo dotale.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata dal signor Ghiggino Giulio.

Roma, 2 settembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 17).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 164 — Data della ricevuta: 14 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Piton Guido di Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 73.50, consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 318 — Data della ricevuta: 30 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione della ricevuta: Raffaele Marino fu Pellegrino — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 100, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*).

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1925 di L. 112.50 relativa alla rendita di L. 225 Consolidato 5 % a favore di Benedetti Nella fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Alfieri-Teresa ved. Benedetti, dom. a Bergamo.

In analogia al disposto dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato si fa noto che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento mediante quietanza di Benedetti Nella fu Giuseppe.

Roma, 10 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 24 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di dicembre 1924.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
19952	87248	Monleone Domenico	« Il mistero » - Opera musicale in un prologo e un atto. — Grande partitura d'orchestra	Sonzogno (Casa editrice musicale)	Inedita. - Rappresntata la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia il 12-5-1922.
19957	27287	Ottolenghi Guido	« Pamperos » - Opera musicale in tre atti. su Libretto di P. Ottolini. Grande partitura d'orchestra	Detto	Inedita. - Rappresentata la prima volta al Teatro Carcano di Milano il 14-12-1919.
19958	87289	Mascagni Pietro	« La parisina » - Opera musicale in tre atti. — Libretto di Gabriele d'Annunzio. Grande partitura d'orchestra	Detto	Inedita. - Rappresentata la prima volta al Teatro della Scala di Milano il 15-12-1914
19961	87487	Franchetti Alberto	« Notte di leggenda » - Tragedia lirica in un atto. — Riduzione per canto e pianoforte	Detto	Marzo 1915. - Rappresentata la prima volta al Teatro della Scala di Milano nel gennaio 1915
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
19950	87243	Josetti Renato	« Rivoglio mio figlio » - Opera teatrale in prosa in tre atti	Josetti Renato	Inedito. - Mai eseguito
19951	87247	Aristofane - Spalla Ernesto	« Lisistrata » - Commedia — Versione libera e adattamento scenico in tre atti di Ernesto Spalla	Spalla Ernesto	Inedita. - Non ancora rappresentata
19953	87250	Rossato Arturo	« Nina, non far la stupida » - Commedia in tre atti	Società italiana degli autori	Inedita. - Rappresentata la prima volta al Teatro Ferrario di Salsomaggiore il 28-8-1922.
19959	87291	Ottolini Pietro	« Pampèros » - Dramma lirico in tre atti per la musica di Aldo Ottolenghi — Libretto	Sonzogno (Casa editrice musicale)	10-8-1917. - Rappresentato la prima volta al Teatro Carcano di Milano il 14-12-1917
19960	87297	Aromolo Giulio	« La marcia di ronchi » - Poema drammatico in tre atti	Società italiana degli autori	15-10-1924.
19962	87489	Bottoni Gerolamo	« O contractador dos diamantes » - Opera musicale in tre quadri. Libretto.	Detta	1-11-1924. - Rappresentata la prima volta al Tatro Municipale di Rio Janeiro il 18-9-1924
19963	87490	Francioni Disma	« Lo scoppio di' carro » - Commedia in tre atti in vernacolo fiorentino	Detta	1-11-1924. - Rappresentata la la prima volta al Teatro Nazionale di Firenze il 16-4-1916

Numero d'iscrizione del registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
19964	87491	Giacalone Gaetano	« Paru o sparu » – Commedia siciliana	Detta	Inedita. – Non ancora rappresentata
19965	87492	Marcovigi A. Cespa R.	« Commedie » – Operetta in tre atti. — Libretto	Detta	Id. Id.
19966	87493	De Angelis Augusto	« L'uomo che recita » – Commedia in tre atti.	Detta	Inedita. – Rappresentata la la prima volta al Teatro Filodrammatici di Milano il 20-11-1924
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opere, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
19954	87276	Lombardo Carlo	« Mistenguette » – Canzone per canto e piano su versi di R. Borella	Lombardo C. (Casa editrice musicale)	10-11-1924. – Eseguita la prima volta al Teatro Apollo di Milano il 15-11-1924
19955	87277	Checcacci G. F.	« Lo Zuiderzè » – Canzone per canto e mandolino su parole dello stesso autore	Detto	Novembre 1924 – Non ancora eseguita
19956	87278	Sentis Josè	« Criolita » – Canzone per canto e piano su parole di Arturo Franci	Detta	Novembre 1924. – Eseguita la prima volta al Teatro Apollo di Milano il 17-11-1924.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, gennaio 1925.

Il direttore: G. De Sanctis.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 229

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 31 ottobre 1925

	Media		Media
Parigi	106 34	Belgio	114 70
Londra	122 644	Olanda	10 16
Svizzera	487 33	Pesos oro (argentino)	23 63
Spagna	362 75	Pesos carta (argent.)	10 40
Berlino	5 995	New-York	25 297
Vienna (Shilling)	3 59	Russia	129 76
Praga	75 125	Belgrado	45 50
Dollaro canadese	25 34	Budapest	0 0353
Romania	12 —	Oro	488 11

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	71 275
	3.50 % » (1902)	63 50
	3.00 % lordo	45 825
	5.00 % netto	90 575
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	66 975

TOMMASI CAMILLO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.